

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **244/1984** (ECLI:IT:COST:1984:244)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **REALE O.**

Camera di Consiglio del **13/06/1984**; Decisione del **13/07/1984**

Deposito del **30/07/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14801**

Atti decisi:

N. 244

ORDINANZA 13 LUGLIO 1984

Deposito in cancelleria: 30 luglio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 218 dell'8 agosto 1984.

Pres. ELIA - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO -
Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942,
n. 426, come richiamati dall'art. 1 del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530 (Norme di attuazione della

legge 16 febbraio 1942, n. 426 sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico nazionale italiano); art. 28, lett. g, del Regolamento F.I.G.C., promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1979 dal G. I. presso il tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Brunetti Gennaro, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che con ordinanza in data 9 marzo 1979 il giudice istruttore del tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, in riferimento all'art. 11 della Costituzione ed all'art. 48 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, nella parte in cui le dette norme fanno ricorso rispettivamente alle espressioni "sport nazionale" e "manifestazioni sportive nazionali" e, subordinatamente, laddove le predette due norme escluderebbero i cittadini stranieri dal diritto a partecipare ad attività calcistica presso società nazionali;

considerato che tale impugnativa è rivolta avverso le surricordate norme legislative unicamente al fine di proporre censura sotto il profilo costituzionale (come risulta dall'esame del dispositivo dell'ordinanza di rimessione) relativamente alle norme del Regolamento organico della F.I.G.C. che da quelle sarebbero consentite;

che pertanto l'incidente di costituzionalità viene di fatto ad essere rivolto agli artt. 16 e 28, lett. g, del Regolamento organico della F.I.G.C.;

che trattasi di atto palesemente privo di forza di legge e che, pertanto, in applicazione della consolidata giurisprudenza della Corte al riguardo (v. ad es. la sentenza n. 101 del 1977) la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3, n. 4, della legge 16 febbraio 1942, n. 426, come richiamati dall'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, e dell'art. 28, lett. g, del Regolamento organico della F.I.G.C. in riferimento all'art. 11 della Costituzione ed all'art. 48 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea sollevata con l'ordinanza in data 9 marzo 1979 dal giudice istruttore del tribunale di Salerno e di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORRE GALLO - ALDO CORASANITI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.